



Camera di Commercio
Agrigento

Allegato alla delibera di Giunta camerale n. 61 del 08/10/2012

Regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti

Modificato ai sensi dell'art. 80-quater del D.Lgs 6 agosto 2012 n. 147

Art. 1

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento forma il ruolo dei periti e degli esperti della provincia, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n.315, e con l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2

Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

All'uopo la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura forma, in base all'elenco-tipo allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954, un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del ministero dello sviluppo economico che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzione di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

Art. 3 (abrogato)

Art. 4

L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con determinazione del dirigente dell'area cui l'ufficio appartiene su proposta del responsabile del procedimento.

Art. 5

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo alla camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, corredata dai documenti comprovanti che ha compiuto 21 anni di età.

L'aspirante deve, inoltre, dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

La camera di commercio nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato a un colloquio; ai fini del medesimo la camera di commercio potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

Art. 6

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvede, ogni anno, all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso.

Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo .

Art. 7

Avverso le decisioni della camera di commercio, industria, artigianale e agricoltura, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse al ministero dello sviluppo economico.

Art. 8 (abrogato)

Art. 9 (abrogato)

Art.10

Il ruolo deve indicare per ciascun iscritto

- il cognome, il nome, la data di nascita ;
- la residenza ;
- le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;
- la data della prima iscrizione del ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni .

Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo pretorio della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Copia del ruolo è fornita ad uffici, società o ditte della circoscrizione camerale che ne facciano richiesta.

Agli uffici ed enti pubblici sopra indicati, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve comunicare, altresì, tutte le eventuali modificazioni apportate al ruolo.

Art. 11

Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della camera di commercio.

Art. 12

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo, su loro richiesta, una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

Art. 13

La camera di commercio esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività.

Art. 14

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della camera di commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

Art. 15

Gli iscritti sono cancellati dal ruolo con determinazione dirigenziale, su proposta del responsabile del procedimento, quando:

- a) si verifica una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b) senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria od amministrativa;
- c) nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto, abbiano dato prova di grave negligenza o abbiano compromesso la propria reputazione;
- d) abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti, il responsabile del procedimento, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne da notizia all'iscritto, mediante lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato, entro il termine perentorio di trenta giorni, può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente .

Il responsabile del procedimento, preso atto delle giustificazioni fornite dall'interessato o dall'eventuale mancanza di esse, formula la proposta al dirigente capo area.

Le decisioni adottate dalla camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso le decisioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è ammesso ricorso al ministero dello sviluppo economico con le stesse modalità stabilite dall'art. 7.

Art. 16

Trascorso il termine per la presentazione del ricorso senza che il medesimo sia stato presentato o subito dopo che sia pervenuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura notizia del rigetto del ricorso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell'art. 10.

Art. 17

Il presente regolamento è approvato dal ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministro di giustizia.